

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IL GIUDICE DELLE PENSIONI
DOTT. DOMENICO GUZZI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 273/2005

Sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 10857 del registro di Segreteria, proposto da *Omissis* Maria, nata l'8 marzo 1938, rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti *Omissis* e *Omissis* ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Catanzaro Lido Via *Omissis*, avverso l'INPDAP - Direzione provinciale di Catanzaro, per la mancata corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità in godimento.

Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2004 il relatore Domenico Guzzi, l'avv. *Omissis* per delega e il rappresentante dell'Amministrazione resistente, sig. *Omissis*.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha lamentato la mancata corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità in godimento, essendo stata respinta la domanda che aveva avanzato il 12 giugno 2003.

Secondo quanto dedotto con il gravame depositato il 4 marzo 2004, la mancata corresponsione sulla pensione è dovuta alla circostanza che l'interessata è contemporaneamente anche titolare di un trattamento ordinario diretto e tuttavia il diritto all'indennità integrativa speciale nella misura intera troverebbe fondamento in una corretta interpretazione delle sentenze n. 566/1989 e n. 494/1993 con

le quali la Corte Costituzionale, in mancanza di precise disposizioni che stabilissero il limite al di sotto del quale non potesse ritenersi operante il divieto di cumulo, ha appunto dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che impedivano in maniera generalizzata la doppia corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

Parte attrice ha pertanto concluso con la richiesta di riconoscimento del diritto *“alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale relativa alla pensione n. 10168280/R a far tempo dall'1/7/1999....oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria”*.

L'Amministrazione convenuta si è costituita con uno scritto difensivo depositato il 13 ottobre 2004 con il quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, ha eccepito la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2 della legge 7/8/1985 n. 428.

All'odierna udienza pubblica il Rappresentante dell'Amministrazione ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni in atti.

Considerato in

DIRITTO

La questione oggetto del presente giudizio fa dunque riferimento all'annosa problematica riguardante l'esistenza nel nostro ordinamento del divieto di cumulo di indennità integrative speciali nel caso di titolarità di due o più pensioni.

Se, infatti, l'analoga questione riferita all'ipotesi in cui il pensionato goda anche di un trattamento retributivo ha ormai trovato una definitiva sistemazione giurisprudenziale con il riconoscimento del diritto alla liquidazione della indennità integrativa speciale in misura intera anche sulla pensione, non altrettanto deve dirsi per la situazione rappresentata dall'odierna *causa pretendi* in cui, appunto, ad un primo orientamento giurisprudenziale delle Sezioni di merito che negava il riconoscimento della doppia indennità integrativa sulla seconda pensione, ammettendolo solo nei limiti occorrenti a garantire, se del caso, la cosiddetta integrazione al minimo INPS (ciò sulla base delle sentenze n. 172 del 1991 e n. 494 del 1993 con le quali la Corte Costituzionale ha rispettivamente dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge n. 843/1978 e dell'art. 99 del DPR n. 1092/1973 nella parte in cui, fermo restando il divieto di cumulo, non facevano salvo il diritto del pensionato a vedersi riconosciuto un importo che consentisse quantomeno l'adeguamento di quanto percepito al cosiddetto minimo INPS) ha fatto seguito un secondo modo di risolvere il problema mediante cioè il riconoscimento del diritto all'intera indennità integrativa speciale su entrambe le pensioni.

Siffatto orientamento è stato praticamente seguito, tranne che nel caso di alcune recenti pronunce di segno contrario (Sezione Centrale III centrale, sentenza n. 262 del 18 luglio 2002 e Sezione II centrale, sentenza n. 231 del 12 giugno 2003) dalla generalità dei giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, fino a giungere alla nota sentenza n. 14/2003/Q.M. emessa il 18 giugno 2003 dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti.

Con detta pronuncia sono stati affermati i principi di diritto secondo i quali *“in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo della indennità integrativa speciale”* ed inoltre che *“il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”* .

Le Sezioni Riunite hanno quindi fatto proprio un orientamento restrittivo rispetto alle istanze dei pensionati interessati e lo hanno fatto sulla base di un'articolata motivazione che, con dovizia di richiami giurisprudenziali e ricorrendo a suggestive, quanto pregevoli argomentazioni svolte in chiave interpretativa della giurisprudenza costituzionale, sono sostanzialmente giunte alla conclusione che nel nostro ordinamento esiste il divieto di cumulare due indennità integrative speciali nel caso di più pensioni, potendo, al più, ammettersi l'attribuzione di una somma a titolo di indennità integrativa sulla seconda pensione che consenta la perequazione del trattamento in godimento con il cosiddetto minimo INPS.

Secondo le Sezioni Riunite, infatti, le citate sentenze n. 172/1991 e n. 494/1993 altro non sono se

non pronunce additive, per cui, fermo restando che con esse è stata accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 17 della legge n. 843/1978 e 99, comma 2, del DPR n. 1092/1973, si deve però convenire che dette sentenze hanno “aggiunto” alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime un *quid novi* affinché le “norma recuperasse la sua conformità ai principi costituzionali” e cioè la salvaguardia del diritto del pensionato all'eventuale integrazione al minimo INPS dell'assegno percepito.

A ciò va aggiunto che la sentenza n. 204 del 1992 della Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del citato art. 17 della legge n. 843/1978 nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale diventa operante l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale, secondo le Sezioni Riunite non ha certo comportato il venir meno del divieto di cumulo ma ha semplicemente preso in considerazione quella parte della norma (l'art. 17 della legge n. 843/1978) che si riferisce al caso del pensionato che presti anche opera retribuita e non anche all'ipotesi di doppia pensione, per cui deve concludersi che anche alla luce della citata sentenza n. 204/1992 sia ancora vigente il comma 1 del citato art. 17 della legge 843 del 1978 nella forma derivante dall'intervento additivo che la Corte Costituzionale ha compiuto con le sentenze n. 1972/1991 e n. 494/1993.

Ciò, del resto, secondo la citata sentenza n. 14/2003/Q.M., trova ulteriore conferma nella pronuncia resa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 516 del 2000 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della Tab. O, lett. B. 3° comma, della legge regionale siciliana n. 41 del 1985 “nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari”, in quanto con detta sentenza, non essendo espunto dall'ordinamento il divieto di cumulo tra due indennità, torna ad acquistare forza espansiva la disposizione di cui alla legge regionale n. 4/1978, sulla quale era intervenuta la sentenza n. 376/1994 che ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma nella parte in cui ha

affermato, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza, la necessità di salvaguardare comunque l'importo corrispondente al minimo INPS, sentenza, la 376/1994, che è perciò definita “*manipolativa-additiva*” allo stesso modo delle precedenti pronunce n. 172/1992 e 494/1993 che, come già osservato, secondo le Sezioni Riunite hanno semplicemente aggiunto una previsione normativa, ma non hanno certo fatto venir meno il divieto vigente in base all'art. 17 della legge n. 843/1978 e all'art. 99 del DPR n. 1092/1973.

A questo punto, pur consapevole dell'autorevolezza della pronuncia rassegnata dalle Sezioni Riunite, occorre prendere posizione in relazione alla *causa petendi* ed al *petitum* che caratterizzano l'odierna controversia, e nel farlo questo Giudice non ritiene però di condividere le conclusioni cui è giunta la sentenza n. 14/2003/Q.M.

Il punto di disaccordo, pur non potendo smentire che le sentenze della Corte Costituzionale n. 172/1991 e n. 493/1994 abbiano natura additiva, sta nel voler attribuire a dette pronunce una funzione, quella di riscrivere il testo di una norma di legge mediante la cosiddetta aggiunta di parti non previste, senza tuttavia tenere conto del fatto che con l'ordinanza n. 517 del 2000 la stessa Corte costituzionale, dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, settimo comma, della legge 27.05.1959 n. 324 e 130, ultimo comma, del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, in quanto (come chiaramente si legge nelle premesse della detta ordinanza) “*il giudice rimettente muoveva da un erroneo presupposto secondo cui persisterebbe, nell'ordinamento vigente, un divieto generale di cumulo tra due I.I.S. su pensioni e retribuzioni*”, e aggiungeva che un divieto di cumulo non poteva rivivere sotto forma di interpretazione e senza un intervento legislativo a tal fine. Conseguentemente, se da un lato si conviene sull'efficacia ablatoria delle sentenze n. 204/1992 e 516/2000 per ciò che attiene il divieto di cumulo in riferimento alla pensione e alla retribuzione, non si può dall'altro ragionevolmente affermare che le stesse sentenze abbiano lasciato in vita il divieto di cumulo tra indennità integrative quando si tratti di due pensioni.

Con siffatte argomentazioni, in sostanza, questo Giudice mostra di condividere l'orientamento

giurisprudenziale assunto al riguardo sia da questa Sezione con numerose pronunce, sia da altri giudici di merito presso la Sezione giurisdizionale Puglia con la sentenza n. 643/2003 del 23/7/2003, la Sezione Giurisdizionale Molise con la sentenza n. 131/2003 del 15/7/2003 e la Sezione Liguria con la sentenza n. 779/2003 del 23/9/2003 e soprattutto della Sezione III centrale con la pronuncia n. 403/2003 del 17/30 settembre 2003 e con le sentenze n. 522/2004 e n. 523/2004 dell'1/10/2004, la sentenza n. 538 del 6/10/2004 e la n. 546 del 12/10/2004.

In conclusione la domanda attrice va accolta e conseguentemente deve essere affermato il diritto del ricorrente a percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione privilegiata, fatte salve le somme eventualmente corrisposte per consentire la cosiddetta integrazione al minimo INPS della pensione.

Il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale comprende anche la quota di essa che va conglobata nella tredicesima mensilità.

L'affermazione del diritto del ricorrente nei termini suddetti deve, però, essere mitigata con l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione che l'Amministrazione ha opportunamente formulato.

A quest'ultimo riguardo vale la pena di osservare che non si ha motivo di dubitare che anche per il caso di specie debba trovare applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, come sostituito dal comma 3 dell'art. 2 della legge 7.8.1985, n. 428; tale norma fa riferimento alle pensioni ed agli assegni corrisposti dallo Stato, non consente infatti alcuna distinzione a seconda della natura del trattamento previdenziale se retributivo o pensionistico esente e nell'ambito di questa categoria se ordinario o tabellare e il *dies a quo*, ossia il momento iniziale di decorrenza del termine prescrizione dei ratei di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità non corrisposti sul trattamento pensionistico in forza di norme di legge successivamente dichiarate incostituzionali, alla luce di quanto precisato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 16/2003/Q.M. del 9/9/2003 decorre dalla data di scadenza di ogni singola rata e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale dichiarativa della incostituzionalità.

Nel caso di specie dunque il termine iniziale coincide con il giorno in cui matura il quinquennio calcolato a ritroso dalla data in cui l'Amministrazione ha adottato il provvedimento negativo e cioè il 4 luglio 2003 (non vi è in atti la prova di quando l'istanza della ricorrente sia stata ricevuta dall'INPDAP, per cui quella del provvedimento negativo costituisce l'unica data certa in cui la convenuta ha avuto contezza della pretesa della *Omissis*)

Quanto agli interessi e alla rivalutazione monetaria, condividendo quanto sul punto deciso dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti con la sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002, se ne afferma altresì il diritto secondo le statuizioni di seguito precisate.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese stante la notevole complessità della questione giuridica che ha formato l'oggetto del giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice delle pensioni presso la sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe secondo le indicazioni contenute in parte motiva e per l'effetto, fermi restando gli effetti della prescrizione quinquennale, riconosce al ricorrente il diritto all'attribuzione dell'indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione di reversibilità.

Sulle somme dovute spetta, inoltre, il maggior importo pari alla differenza tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data della maturazione del diritto, da calcolarsi, per quanto riguarda i primi, al tasso vigente al momento della maturazione del credito e per la seconda in base all'indice ISTAT determinato anno per anno ai sensi dell'art. 150 delle disp. att. del c.p.c.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro all'udienza del 17 dicembre 2004